



# **- COMUNE DI AULETTA -**

Provincia di Salerno

## ***REGOLAMENTO ENTRATE COMUNALI***

*Approvato con delibera di C.C. n. 57 del 21.12.2002*

### **ART.1**

***Ambito e scopo del Regolamento***

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, delle norme del T.U.E.L (D.Lgs. 267/2000) e dello Statuto dei Diritti del contribuente (L.212/2000).

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore.

## **TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

### **ART.2**

#### ***Individuazione delle entrate***

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- *imposta comunale sulla pubblicità (o canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari)*
- *imposta comunale sugli immobili*
- *diritti sulle pubbliche affissioni*
- *tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (in regime di proroga)*
- *canoni raccolta e depurazione acque<sup>1</sup>*

### **ART.3**

#### ***Regolamenti specifici***

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata, nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

### **ART.4**

#### ***Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie***

Per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia.

Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente, sono applicabili solo se espressamente previste o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta

---

<sup>1</sup>fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato di cui alla legge 5/1/1994 - n.36

alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.<sup>2</sup>

## **ART. 5**

### ***Aliquote e tariffe***

La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale,<sup>3</sup> nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

## **TITOLO II**

### **ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo I**

### **Art. 6**

#### ***Forma di gestione***

La gestione dell'attività di controllo dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il consiglio comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.

Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si richiama quanto disposto dalla legge.<sup>4</sup>

### **Art.7**

#### ***Funzionario responsabile del tributo***

Con propria deliberazione, la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa il responsabile .

Il Responsabile del tributo provvede, in particolare:

- a curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- a sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- ad apporre il visto di esecutività su ruoli di riscossione anche coattiva;
- a disporre i rimborsi;
- a seguire il contenzioso come disposto dall'art.13 del presente Regolamento;
- ad esercitare, all'occorrenza, il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.14;

---

<sup>2</sup> Art. 6, comma 4, L212/2000

<sup>3</sup> Art.42,, comma 2 lett. f), T.U.E.L.

<sup>4</sup>Art. 53 D.Lgs.446/97

- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, a verificare e controllare periodicamente (con cadenza almeno annuale), l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'appalto;
- a compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile dell'Area.

### **ART. 8** *Compensazione e accollo*<sup>5</sup>

E' ammessa **compensazione** fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

E' ammesso l'**accollo** del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

### **ART. 9** *Attività di controllo*

Il responsabile dei tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono per legge o regolamento.

Spetta al Responsabile dell'Area identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime dall'obbligo, in capo al responsabile del tributo, di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.

### **ART.10** *Interrelazioni tra servizi e uffici comunali*

I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento.

In particolare gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari)e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Quanto indicato vale anche per gli altri soggetti privati o pubblici che gestiscono servizi comunali.

Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento, il Responsabile dei tributi informa il Sindaco, il Responsabile dell'Area e il Nucleo di Valutazione.

## **CAPO II** **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, comma 8 L.212/2000

**ART. 11**  
***Avviso di accertamento***

Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.

Nel caso di soppressione di tributi si fa salvo il potere d'accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione.

**ART. 12**  
***Comunicazione***

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente con modalità idonea a garantire il diritto alla riservatezza.

Nell'atto devono essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, l'aliquota applicata, l'importo dovuto il periodo di riferimento le modalità e il termine per il versamento, nonché **il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa**. L'atto di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

**ART. 13**  
***Accertamento dell'entrata non tributaria***

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica) determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti, rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

**ART. 14**  
***Contenzioso tributario***

Spetta al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta

Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

Il Sindaco può delegare il Responsabile dell'Area o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni mediante ricorso ad apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'Ente. In tal caso si applicano i tariffari minimi previsti dalla legge.

### **ART. 15** ***Autotutela***<sup>6</sup>

Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il Responsabile dei tributi procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati.

Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il Responsabile dei tributi, previo parere del Responsabile dell'Area, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza al contenzioso

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile dei tributi può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato favorevole al Comune.

### **ART. 16** ***Accertamento con adesione***

Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e di trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'**accertamento con adesione** ai sensi del D.Lgs. 19.6.1997, n.218 e del Regolamento comunale<sup>7</sup> che disciplina l'istituto stesso.

### **ART. 17**

<sup>6</sup> Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela, approvato con D.M. 11.2.97, n.37

<sup>7</sup> Regolamento approvato con atto C.C. n.8 24/3/1999

### *Interpello*

Nell'osservanza dei principi dettati dallo **Statuto dei diritti del contribuente** (L. 212/2000), il contribuente può proporre istanza scritta su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, ai sensi di quanto disciplinato dall'apposito Regolamento comunale sull'esercizio del diritto d'interpello.

### **ART. 18** *Sanzioni tributarie*

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate dalle norme <sup>8</sup> che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

### **ART. 19** *Riscossione*

La modalità ordinaria di riscossione delle entrate è quella del versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale.

Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso dell'assegno di conto corrente, carte di credito o simili.

La riscossione a mezzo ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legge<sup>9</sup>.

### **ART.20** *Interessi*

Nel rispetto delle potestà riconosciute dalla legge in materia,<sup>10</sup> in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi d'imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali.

- a) gli interessi previsti per le attività di accertamento e di rimborso sono previsti in misura pari al tasso degli interessi legali.
- b) Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse, si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

<sup>8</sup> Decreti Legislativi nn. 471.472.473 del 18/12/1997

<sup>9</sup> Decreti legislativi n.37 del 22/12/1999; n.46 del 26/2/1999; n.112 del 13/4/1999; n.326 del 17/8/1999; D.M. N.289 DEL 11/09/2000.

<sup>10</sup> Legge 13/05/1999, n.133, art.13

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

Restano invariate le modalità di determinazione e di computo per semestri compiuti previste dalle rispettive leggi d'imposta.

**ART. 21**

***Rimborsi***

Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal funzionario responsabile del servizio su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Non si fa luogo al rimborso di somme dovute in adempimento di obblighi tributari per importi inferiori ad € 10,33. Gli importi che superano detta somma sono rimborsabili per l'intero ammontare.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
Il regolamento entra in vigore dal .....